SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

8 settembre 2005 *

Nel procedimento C-512/03,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Gerechtshof te 's-Hertogenbosch (Paesi Bassi) con sentenza 4 dicembre 2003, pervenuta in cancelleria l'8 dicembre 2003, nella causa tra

J. E. J. Blanckaert

e

Inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland te Heerlen,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts (relatore), presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Prima Sezione, dalla sig.ra N. Colneric e dai sigg. K. Schiemann, E. Juhász e M. Ilešič, giudici,

* Lingua processuale: l'olandese.

avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl,
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 17 marzo 2005,

considerate le osservazioni presentate:

— per il sig. Blanckaert, dal sig. P.J.M. de Graaf, adviseur;

— per il governo dei Paesi Bassi, dalle sig.re H.G. Sevenster e C. ten Dam, in qualità di agenti;

— per il governo tedesco, dalla sig.ra A. Tiemann e dal sig. W.-D. Plessing, in qualità di agenti;

— per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. R. Lyal e A. Weimar, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 maggio 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla questione se il diritto comunitario osti ad una normativa nazionale che riserva ai soli assicurati presso il sistema previdenziale nazionale la possibilità di beneficiare di sgravi fiscali a titolo delle assicurazioni sociali nell'ipotesi in cui le deduzioni di contributi concesse nell'ambito di tale sistema non abbiano potuto essere integralmente imputate ai contributi previdenziali dovuti.

2 La detta domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra il sig. Blanckaert e l'Inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/ Ondernemingen buitenland te Heerlen (responsabile dell'Amministrazione delle Imposte olandese, Unità Privati/Imprenditori stranieri di Heerlen) in merito al rifiuto da parte di quest'ultimo di concedergli sgravi fiscali a titolo delle assicurazioni sociali.

Contesto normativo

Diritto comunitario

3 L'art. 56, n. 1, CE recita:

«Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi».

4 L'art. 58, n. 1, CE così dispone:

«Le disposizioni dell'articolo 56 non pregiudicano il diritto degli Stati membri:

a) di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale;

b) di prendere tutte le misure necessarie per impedire le violazioni della legislazione e delle regolamentazioni nazionali, in particolare nel settore fiscale (...)».

5 L'art. 58, n. 3, CE dispone quanto segue:

«Le misure e le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui all'articolo 56».

6 L'art. 13, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 29 giugno 1998, n. 1606 (GU L 209, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), dispone che le persone che svolgono un'attività subordinata o autonoma sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro.

7 Conformemente all'art. 13, n. 2, lett. a) e b), di tale regolamento, la persona che svolge un'attività subordinata o autonoma nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro.

Diritto interno

Normativa sulle assicurazioni sociali

8 Le assicurazioni sociali in questione nella causa principale sono quelle disciplinate dalla legge sull'assicurazione generale contro la vecchiaia (Algemene Ouderdomswet), dalla legge sull'assicurazione per i superstiti (Algemene Nabestaandenwet) e dalla legge sull'assicurazione generale per specifiche spese sanitarie (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Ai sensi delle disposizioni di queste tre leggi di previdenza sociale, possiedono la qualità di assicurati i residenti nei Paesi Bassi nonché i non residenti soggetti all'imposta sui redditi in ragione del lavoro subordinato svolto nel detto Stato membro.

9 L'art. 12, n. 1, del decreto olandese 24 dicembre 1998 che estende e limita la categoria delle persone assicurate a titolo previdenziale (Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen) precisa tuttavia che i residenti nei Paesi Bassi che svolgono la loro attività professionale in un altro Stato membro sono assicurati presso il sistema previdenziale di quest'ultimo Stato.

10 Conformemente all'art. 6 della legge olandese sul finanziamento delle assicurazioni sociali (Wet financiering volksverzekeringen, in prosieguo: il «WFV»), un assicurato è tenuto al versamento di contributi previdenziali.

11 L'art. 8 del WFV dispone che i detti contributi previdenziali vengono calcolati sulla base dei redditi da lavoro e da residenza dell'assicurato. I contributi dovuti rappresentano una percentuale di tali redditi. Tuttavia, dall'importo così ottenuto vengono detratte, conformemente all'art. 10 di tale legge, deduzioni di contributi per le varie assicurazioni sociali menzionate al punto 8, prima frase, della presente sentenza (in prosieguo: le «deduzioni di contributi per le assicurazioni sociali»).

Normativa tributaria

12 Ai sensi dell'art. 2.1, n. 1, della legge olandese 2001 in materia di imposte sui redditi (Wet op de inkomstenbelasting 2001; in prosieguo: la «legge 2001»), sono considerate soggetti passivi tenuti al versamento dell'imposta sui redditi le persone fisiche che hanno la residenza nei Paesi Bassi (soggetti residenti) e quelle che non hanno la residenza in tale Stato membro, ma sono ivi titolari di redditi (soggetti non residenti).

13 L'art. 2.3 della legge 2001 dispone che l'imposta sui redditi viene prelevata sui seguenti redditi, purché siano stati percepiti entro l'esercizio corrispondente da parte del soggetto passivo:

a) redditi imponibili da lavoro e da residenza;

b) redditi imponibili derivanti da partecipazioni significative, e

c) redditi imponibili da risparmio e investimenti.

14 Ai sensi dell'art. 5.2 della legge 2001 i redditi da risparmio e investimenti vengono calcolati al 4 % del valore medio del capitale, dedotte le passività esistenti rispettivamente all'inizio e alla fine dell'esercizio, purché il detto valore medio superi la franchigia. Quest'ultima, al momento dei fatti, era di valore pari a euro 17 600 e il suo scopo è quello di esentare dall'imposta sui redditi da risparmio e investimenti i piccoli risparmiatori.

15 L'imposta sui redditi e i contributi previdenziali sono percepiti dai servizi tributari olandesi.

16 I soggetti passivi residenti hanno diritto ad una franchigia nonché a vari sgravi fiscali ai fini dell'imposta sui redditi. Qualora siano assicurati presso il sistema previdenziale olandese, essi hanno inoltre diritto a deduzioni di contributi per le assicurazioni sociali.

17 L'art. 2.7, n. 2, della legge 2001 dispone che, qualora il soggetto passivo sia tenuto al versamento di contributi per le assicurazioni sociali e le deduzioni di tali contributi non possano dar luogo a un integrale conguaglio con i contributi da versare, l'importo dell'imposta sui redditi è ridotto in misura pari alla detta quota non conguagliata. Così, le deduzioni di contributi per le assicurazioni sociali possono trasformarsi in sgravi fiscali.

18 I soggetti passivi non residenti non hanno diritto né ad una franchigia né agli sgravi fiscali ai fini dell'imposta sui redditi. Essi hanno diritto alle deduzioni di contributi per le assicurazioni sociali soltanto qualora siano assicurati presso il sistema previdenziale olandese.

19 I soggetti passivi non residenti che percepiscano nei Paesi Bassi soltanto redditi da risparmio e investimenti non sono assicurati presso il sistema previdenziale olandese e, diversamente dai soggetti passivi residenti titolari di tali redditi, non possono beneficiare degli sgravi fiscali per le assicurazioni sociali.

20 Ai sensi dell'art. 2.5 della legge 2001, i soggetti passivi non residenti possono chiedere di essere assimilati a soggetti passivi residenti. L'esercizio di una tale facoltà implica, da un lato, che i detti soggetti passivi hanno diritto alla franchigia e agli sgravi fiscali ai fini dell'imposta sui redditi, senza tuttavia poter beneficiare di sgravi fiscali per le assicurazioni sociali qualora essi percepiscano nei Paesi Bassi unicamente redditi da risparmio e investimenti, e, dall'altro, che essi sono tenuti a versare nei Paesi Bassi l'imposta sul loro reddito mondiale.

Convenzione per evitare la doppia imposizione

21 L'art. 25, n. 3, della convenzione per evitare la doppia imposizione conclusa il 19 ottobre 1970 tra il governo del Regno del Belgio e il governo del Regno dei Paesi Bassi (*Tractatenblad* 1970, pag. 192) prevede in termini generici che «alle persone fisiche residenti in uno dei due Stati [spettano] nell'altro Stato le deduzioni personali, le franchigie e le riduzioni che questo Stato concede ai propri cittadini sulla base della loro situazione personale o dei loro oneri».

22 Il decreto 21 febbraio 2002 del Ministro delle Finanze dispone che, per il calcolo dell'imposta sui redditi da risparmio e investimenti dovuta dai soggetti passivi non residenti che abitano in Belgio, si tiene contro della franchigia e degli sgravi fiscali a titolo dell'imposta sui redditi. Per contro, a tali soggetti passivi non è concesso alcuno sgravio fiscale per le assicurazioni sociali.

Controversia nella causa principale e questioni pregiudiziali

23 Il sig. Blanckaert è cittadino belga e risiede in Belgio. Insieme con la moglie, è proprietario di una casa di villeggiatura sita nei Paesi Bassi. Detta casa gli procura redditi da risparmio e investimenti ai sensi dell'art. 2.3 della legge 2001.

24 Il sig. Blanckaert è titolare di redditi che provengono in misura inferiore al 90 % dai Paesi Bassi. Gli unici redditi imponibili che percepisce sono quelli provenienti dalla sua casa di villeggiatura. Egli non ha chiesto di essere assimilato ad un soggetto passivo residente, ai sensi dell'art. 2.5 della legge 2001.

25 Egli non è assicurato presso il sistema previdenziale olandese e pertanto nei Paesi Bassi non è tenuto al versamento di contributi per le assicurazioni sociali.

26 Il sig. Blanckaert è stato assoggettato da parte delle autorità tributarie olandesi, per l'anno 2001, all'imposta sui redditi liquidati in base ai suoi redditi imponibili da risparmio e investimenti. Conformemente a quanto disposto dalla Convenzione 19 ottobre 1970 per evitare la doppia imposizione, in sede di liquidazione dei redditi è stato tenuto conto della franchigia e degli sgravi fiscali. Viceversa, non gli è stato riconosciuto il diritto alle deduzioni per le assicurazioni sociali.

27 Il sig. Blanckaert ha proposto un reclamo avverso la cartella esattoriale per il 2001 dinanzi al convenuto nella causa principale. Poiché tale reclamo è stato respinto, il sig. Blanckaert ha proposto un ricorso avverso tale decisione di rigetto dinanzi al Gerechtshof te 's-Hertogenbosch (Corte d'appello di Hertogenbosch).

28 Ritenendo che il Trattato e la giurisprudenza della Corte non forniscano una soluzione chiara delle questioni sollevate nella controversia che è chiamato a dirimere, il Gerechtshof te 's-Hertogenbosch ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se un soggetto passivo straniero, abitante di uno Stato membro, che nei Paesi Bassi non sia titolare di nessun reddito da lavoro ma soltanto di redditi da risparmio e investimenti e pertanto non sia tenuto al versamento di contributi previdenziali e assistenziali e non ne versi nessuno a favore delle assicurazioni sociali olandesi, in sede di liquidazione del suo reddito imponibile da risparmio e investimenti goda, in forza dell'ordinamento comunitario, del diritto alla concessione, da parte dei Paesi Bassi, delle deduzioni per contributi previdenziali ed assistenziali (relative all'assicurazione generale contro la vecchiaia, all'assicurazione per i superstiti e all'assicurazione generale per il rimborso di specifiche spese sanitarie), quando invece un soggetto passivo olandese in sede di liquidazione del suo reddito imponibile da risparmio e investimenti ha diritto alle dette deduzioni, dal momento che egli è considerato assicurato e tenuto al versamento di contributi a favore delle assicurazioni sociali olandesi, persino quando non sia titolare nei Paesi Bassi di redditi da lavoro ma esclusivamente di redditi da risparmio e investimenti e per tale ragione non versi nessun contributo a favore delle assicurazioni sociali olandesi.

2) Se per la soluzione della prima questione sia rilevante la circostanza che il soggetto passivo straniero percepisca nei Paesi Bassi una quota del suo reddito familiare superiore o inferiore al 90 %. In particolare:

a) Se il test Schumacker [sentenza 14 febbraio 1995, causa C-279/93, Schumacker, Racc. pag. I-225] relativo ai residenti e ai non residenti vada applicato soltanto nel caso di elementi del tributo soggettivi o di carattere personale, quale il diritto a deduzioni per spese di natura personale e familiare, oppure anche per elementi del tributo oggettivi o di carattere non personale, quali ad esempio le aliquote fiscali.

b) Se gli Stati membri, nel decidere se trattare i non residenti come residenti, possano far ricorso a un criterio quantitativo (quale il criterio del 90 %), sebbene tale circostanza non garantisca l'esclusione di qualsiasi discriminazione.

3) Se il regime facoltativo di cui all'art. 2.5 della legge 2001 costituisca un rimedio procedurale efficace, il quale garantisca che l'interessato possa godere dei diritti a lui attribuiti dal Trattato CE ed escluda qualsiasi forma di discriminazione.

In caso di soluzione affermativa, se anche nel caso di specie, in cui l'interessato è titolare esclusivamente di redditi da risparmio e investimenti, ciò costituisca un rimedio efficace dato che (...) il regime facoltativo non può essere utile all'interessato».

Sulle questioni pregiudiziali

29 Le questioni sollevate dal giudice del rinvio non menzionano alcuna disposizione specifica del diritto comunitario. Esse fanno riferimento al «diritto comunitario» in generale nonché ai «diritti (...) attribuiti dal Trattato CE».

30 Tuttavia, dalla formulazione di tali questioni, lette in combinato disposto con la motivazione della decisione di rinvio, risulta che queste ultime vertono sull'interpretazione degli artt. 56 CE e 58 CE. Infatti, nella detta motivazione, il giudice del rinvio ricorda che tali disposizioni «vietano qualsiasi ostacolo alla libera circolazione

dei capitali tra Stati membri, il che implica un divieto di ostacoli di carattere discriminatorio». Il detto giudice sottolinea che l'investimento immobiliare effettuato dal ricorrente nella causa principale può rientrare nell'ambito di applicazione di tali disposizioni.

Sulla prima questione

31 Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se gli artt. 56 CE e 58 CE debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nella causa principale, che nega il beneficio di sgravi fiscali per le assicurazioni sociali ad un soggetto residente in Belgio che non sia assicurato presso il sistema previdenziale olandese e i cui redditi imponibili nei Paesi Bassi provengano unicamente da risparmio e investimenti, quando invece un soggetto residente in quest'ultimo Stato membro, assicurato presso il detto sistema e titolare di redditi della stessa natura, ha diritto alle dette deduzioni persino quando, in assenza di redditi da lavoro e da residenza, non versi nessun contributo previdenziale e assistenziale.

32 Il sig. Blanckaert sostiene che la normativa in questione nella causa principale provoca un'ingiustificata disparità di trattamento di residenti e non residenti. Infatti, la situazione di un residente nei Paesi Bassi che percepisca soltanto redditi da risparmio e investimenti e che non versi alcun contributo previdenziale e assistenziale sarebbe analoga a quella di un non residente che percepisca anch'egli nei Paesi Bassi soltanto redditi da risparmio e investimenti e che del pari non versi contributi nell'ambito del sistema previdenziale olandese.

33 I governi tedesco e olandese nonché la Commissione fanno valere che il vantaggio di cui beneficiano i residenti rientra nella normativa in materia di previdenza sociale.

Essi ritengono che sussista una differenza oggettiva tra, da un lato, la situazione di un soggetto passivo non residente titolare soltanto di redditi da risparmio e investimenti, come il sig. Blanckaert, che non è assicurato presso il sistema previdenziale olandese e pertanto non è tenuto al versamento di contributi a titolo di tale sistema e, dall'altro, la situazione di un soggetto passivo residente titolare di redditi della stessa natura, assicurato presso il sistema previdenziale olandese e come tale tenuto, in via di principio, al versamento di detti contributi. Tale differenza di situazioni giustificherebbe la disparità di trattamento delle due suddette categorie di soggetti passivi.

34 A tale proposito, occorre ricordare che il sig. Blanckaert, che è residente in Belgio, ha effettuato un investimento immobiliare nei Paesi Bassi. Conformemente agli artt. 2.3 e 5.2 della legge 2001, l'investimento gli procura redditi fittizi che sono soggetti ad imposizione nei Paesi Bassi quali redditi da risparmio e investimenti.

35 Da una giurisprudenza costante risulta che i movimenti di capitali ai sensi dell'art. 56 CE comprendono le operazioni con cui soggetti non residenti effettuano investimenti immobiliari nel territorio di uno Stato membro (v. sentenze 16 marzo 1999, causa C-222/97, Trummer e Mayer, Racc. pag. I-1661, punto 21; 11 gennaio 2001, causa C-464/98, Stefan, Racc. pag. I-173, punto 5, e 5 marzo 2002, cause riunite C-515/99, da C-519/99 a C-524/99 e da C-526/99 a C-540/99, Reisch e a., Racc. pag. I-2157, punto 30).

36 Occorre quindi esaminare se la normativa nazionale in questione nella causa principale comporti una restrizione ai movimenti di capitali tra Stati membri nel senso che avrebbe un effetto restrittivo nei confronti dei soggetti residenti in uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi che intendano effettuare un investimento immobiliare in quest'ultimo Stato.

37 Conformemente all'art. 2.7, n. 2, della legge 2001, le deduzioni di contributi per le assicurazioni sociali che siano eventualmente dedotte dall'imposta da versare sui redditi dell'anno in questione — di cui fanno parte i redditi da investimenti immobiliari — sono riservate ai soggetti passivi assicurati presso il sistema previdenziale olandese.

38 Il criterio dell'iscrizione al sistema previdenziale applicato dalla normativa olandese favorisce, nella maggior parte dei casi, i residenti di tale Stato membro. Infatti, i soggetti passivi non assicurati presso il detto sistema sono il più delle volte non residenti.

39 Il trattamento fiscale meno favorevole riservato ai non residenti potrebbe dissuadere questi ultimi dall'effettuare investimenti immobiliari nei Paesi Bassi. Pertanto, la detta normativa può ostacolare la libera circolazione dei capitali.

40 Occorre tuttavia accertare se una tale restrizione alla libera circolazione dei capitali possa essere giustificata riguardo alle disposizioni del Trattato.

41 A tale proposito va ricordato che, ai sensi dell'art. 58, n. 1, lett. a), CE, «le disposizioni dell'articolo 56 non pregiudicano il diritto degli Stati membri (...) di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza (...)».

42 Tuttavia, occorre distinguere i trattamenti diseguali consentiti in forza dell'art. 58, n. 1, lett. a), CE dalle discriminazioni arbitrarie vietate dal n. 3 del medesimo articolo. Orbene, dalla giurisprudenza risulta che, perché una normativa nazionale quale quella di cui alla causa principale possa considerarsi compatibile con le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei capitali, occorre che la differenza di trattamento riguardi situazioni che non siano oggettivamente paragonabili o sia giustificata da motivi imperativi di interesse generale (sentenze 6 giugno 2000, causa C-35/98, Verkooijen, Racc. pag. I-4071, punto 43, e 7 settembre 2004, causa C-319/02, Manninen, Racc. pag. I-7477, punti 28 e 29).

43 Si pone quindi la questione se sussista, per quanto riguarda la concessione degli sgravi fiscali per le assicurazioni sociali, una differenza oggettiva tra la situazione di un non residente, quale il sig. Blanckaert, e quella di un residente che, al pari del richiedente nella causa principale, percepisca nei Paesi Bassi soltanto redditi da risparmio e investimenti.

44 Si deve anzitutto rilevare che, per il soggetto passivo titolare di redditi imponibili nei Paesi Bassi, l'agevolazione fiscale di cui quest'ultimo può godere dev'essere considerata come tale solo qualora le deduzioni di contributi per le assicurazioni sociali non possano essere integralmente imputate ai contributi previdenziali dovuti.

45 Anche se, sul piano fiscale, la normativa nazionale in questione nella causa principale sfavorisce in particolare i soggetti non residenti, la concessione di deduzioni di contributi per le assicurazioni sociali è direttamente ed esclusivamente connessa con la qualità di assicurato presso il sistema previdenziale olandese del soggetto passivo in questione. Infatti, sia i residenti sia i non residenti che siano assicurati presso il detto sistema beneficiano di tali deduzioni, mentre i residenti e i non residenti che non siano assicurati presso lo stesso non ne beneficiano.

46 A tale proposito, il ricorrente nella causa principale fa valere che un soggetto passivo residente nei Paesi Bassi che percepisca soltanto redditi da risparmio e investimenti beneficia, quale assicurato presso il sistema previdenziale olandese, di veri e propri sgravi fiscali per le assicurazioni sociali. Infatti, egli non versa contributi per le assicurazioni sociali in assenza di redditi da lavoro e da residenza, di modo che le deduzioni di tali contributi non potranno dare luogo ad un conguaglio con contributi a favore delle assicurazioni sociali. Per contro, un soggetto passivo non residente che percepisca nei Paesi Bassi soltanto redditi da risparmio e investimenti non è assicurato presso il detto sistema e non versa neanch'esso contributi per le assicurazioni sociali in tale Stato membro, ma non ha diritto ad ottenere sgravi fiscali a titolo delle assicurazioni sociali.

47 Tuttavia, la concessione del beneficio in questione nella causa principale a soggetti non assicurati presso il sistema previdenziale olandese condurrebbe a trattare situazioni diverse allo stesso modo dato che gli assicurati presso il detto sistema beneficiano di sgravi fiscali per le assicurazioni sociali solo eccezionalmente. Infatti, un assicurato ha diritto ad ottenere siffatti sgravi fiscali solo nel caso in cui le deduzioni di contributi non possano dare luogo ad un conguaglio con i contributi da versare. Per contro, un soggetto non assicurato, quale il richiedente nella causa principale, beneficerebbe sempre ed automaticamente di sgravi fiscali in ragione della concessione di deduzioni di contributi per le assicurazioni sociali. Infatti, in mancanza di un obbligo di versare i contributi stessi, un tale soggetto non potrebbe mai imputare tali deduzioni a contributi previdenziali da versare.

48 Occorre inoltre rilevare che le disposizioni della normativa nazionale sull'assicurazione presso il sistema previdenziale olandese sono conformi alle disposizioni

dell'art. 13, n. 2, lett. a) e b), del regolamento n. 1408/71. Infatti, i residenti che svolgono la loro attività professionale al di fuori dei Paesi Bassi non rientrano in tale sistema, mentre i non residenti che lavorano nel detto Stato membro sono assoggettati al detto sistema.

49 Poiché il diritto comunitario non pregiudica la competenza degli Stati membri di organizzare i loro sistemi previdenziali (sentenza 13 maggio 2003, causa C-385/99, Müller-Fauré e Van Riet, Racc. pag. I-4509, punto 100), in mancanza di un'armonizzazione a livello comunitario, spetta alla normativa dello Stato membro interessato determinare la categoria degli assicurati e il livello dei contributi al sistema previdenziale nazionale dovuti dagli assicurati nonché le relative deduzioni. Inoltre, rientra nella logica interna di un tale sistema riservare il beneficio delle deduzioni di contributi solo ai soggetti tenuti a versarli, vale a dire agli assicurati presso il detto sistema.

50 Ne consegue che una normativa nazionale come quella di cui trattasi nella causa principale può essere giustificata, ai sensi dell'art. 58, n. 1, lett. a), CE, dalla differenza oggettiva tra la situazione di un assicurato presso il sistema previdenziale olandese e quella di un soggetto non assicurato presso quest'ultimo.

51 Pertanto, occorre risolvere la prima questione dichiarando che gli artt. 56 CE e 58 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa di uno Stato membro ai cui sensi un soggetto passivo non residente, titolare nel detto Stato soltanto di redditi da risparmio e investimenti e che non sia assicurato presso il sistema previdenziale del detto Stato membro, non può beneficiare degli sgravi fiscali per le assicurazioni sociali, mentre un soggetto passivo residente che sia assicurato presso il detto sistema previdenziale beneficia di tali sgravi in sede di calcolo del suo reddito imponibile, persino quando percepisca soltanto redditi della stessa natura e non versi contributi previdenziali.

Sulla seconda e terza questione

52 Alla luce della soluzione della prima questione, non occorre risolvere la seconda e la terza questione sollevate dal giudice del rinvio.

Sulle spese

53 Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

Gli artt. 56 CE e 58 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa di uno Stato membro ai cui sensi un soggetto passivo non residente, titolare nel detto Stato soltanto di redditi da risparmio e investimenti e che non sia assicurato presso il sistema previdenziale del detto Stato membro, non può beneficiare degli sgravi fiscali per le assicurazioni sociali, mentre un soggetto passivo residente che sia assicurato presso il detto sistema previdenziale beneficia di tali sgravi in sede di calcolo del suo reddito imponibile, persino quando percepisca soltanto redditi della stessa natura e non versi contributi previdenziali.

Firme